



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2011, proposto da:

Nur Islam, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Onorato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, la Questura di Cagliari, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Sassari in data 8 ottobre 2010 n. 23/2010/cat. A 12/2010 di rigetto dell'istanza presentata in data 19 ottobre 2009 dal sig. Islam Nur tendente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, notificato il 29 ottobre 2010;

di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Sassari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in questa materia, attese le finalità di sanatoria della legge n. 102/2009, assume valore decisivo la sussistenza di un effettivo contraddittorio procedimentale tra le parti, anche al fine di procedere ad una verifica, in termini sostanziali e non puramente formali, della sussistenza, in capo ai richiedenti, dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore;

Visto il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale dispone:

- all'art. 5, comma 5, dispone che: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale";

- al successivo art. 22, comma 11, sancisce che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario" e che "il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque ... per un periodo non inferiore a sei mesi".

Ritenuto, alla luce della predetta normativa, di condividere le argomentazioni di cui alla sentenza del TAR Campania, Sezione VI, n. 26793 del 3 dicembre 2010, secondo cui, in fattispecie analoga a quella in esame, si è stabilito di "... convenire con la denuncia attorea che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della ragione indicata nel provvedimento senza prima far luogo ad un supplemento di istruttoria dal quale, come documentato in atti, sarebbe emersa la prospettata imputabilità al datore di lavoro della mancata stipulazione del contratto di lavoro e la sussistenza di rapporti di lavoro del sig. Islam, se pur con soggetto diverso.

Ritenuto, per quanto sopra precisato, di accogliere l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente ai fini del riesame del provvedimento impugnato;

Ritenuti peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Accoglie, ai fini del riesame, l'istanza cautelare in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)